

SI PRENOTI

A DEBITO

(artt. 146 d.p.r.
115/2002 e 59
d.p.r.131/1986)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE

Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici:

dott. Caterina Macchi - presidente rel.

dott. Guendalina Pascale - giudice

dott. Rosa Grippo - giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel **P.U. n. 1220-1/2024 R.G.** su ricorso depositato in data 3.10.2024 avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale richiesta da:

NGOM AMADOU, SHARMA SUMIT KUMAR
RONALD HERNANDEZ

NEI CONFRONTI DI

AZZURRA SERVICE S.R.L. (c.f. 10885830967)

Il Tribunale

esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Delegato;

ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:

- A) sussiste, la competenza internazionale di questo Tribunale ai sensi degli artt. 3 e 4 Reg. UE 848/2015 dal momento che il COMI si trova in Italia; precisamente, la sede legale, principale ed effettiva della società è situata in Inzago, via G. Di Vittorio n. 2/E, non ricorrendo elementi per localizzarla in luogo diverso; sussiste, per le medesime ragioni, la competenza territoriale ex art. 27 CCII di questo Tribunale;

- B) il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa ai sensi dell'art. 40 CCII, mediante notifica di entrambi i ricorsi mediante deposito presso la casa comunale alle rispettive date del 12.10.2024 e del 23.10.2024;
- C) la parte resistente è un imprenditore che esercita un'attività commerciale e non ha assolto all'onere probatorio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII, risultando pertanto soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 CCII; peraltro, i dati dell'attivo patrimoniale e dei ricavi dei bilanci relativi agli esercizi 2021 e 2022, acquisiti dalla cancelleria, attestano un ampio superamento delle relative soglie;
- D) Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza del debitore, quale presupposto ex art. 121 CCII per l'apertura della liquidazione giudiziale, è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCII quale lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fattori esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
- E) È da opinarsi, che nella specie ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa come risulta: dalle sentenze di condanna ottenute da ciascuno dei te ricorrenti da parte del giudice del lavoro di Milano, nella contumacia della convenuta, seguite da precetto e da pignoramenti di cui uno parzialmente capiente e altri negativi; dalla chiusura della sede come risultante da uno dei verbali di pignoramento; dall'ammontare dei debiti verso erario iscritti a ruolo e non rateizzati pari a oltre un milione di euro;

P.Q.M.

- 1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di AZZURRA SERVICE S.R.L. c.f. 10885830967, con sede in Inzago, via G. Di Vittorio n. 2/E quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. UE n. 848/15;
- 2) NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Caterina Macchi;
- 3) NOMINA Curatore il dr. Cristiano Del Torre, professionista iscritto all'albo di cui all'art. 356 CCII e in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII;
- 4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi

- precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
- 5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 1 aprile 2025 ore 10,40 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Milano, sezione II civile, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
 - 6) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 CCII;
 - 7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 CCII;
 - 8) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
 - a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
 - d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
 - e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
 - 9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 CCII;
 - 10) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;

11) ORDINA ai sensi dell'art. 45 CCII, che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore istante ed al pubblico ministero;

12) DISPONE la trasmissione ai sensi dell'art. 45 e 49 co. 4 CCII all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.

Così deciso in Milano, il 21/11/2024.

Il presidente est.
Caterina Macchi